

BOZZE DI STAMPA

19 maggio 2017

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (1641)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1.

G1.100

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1641 recante: «Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici»;

premesso che:

la finalità di questo disegno di legge consiste nell'intervento, ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici di particolare pregio paesaggistico storico e ambientale;

in determinati contesti territoriali del nostro Paese – quali la costiera amalfitana, il promontorio del Gargano, le numerose aree costiere della Calabria e della Sicilia, il lago di Garda – la coltivazione degli agrumeti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori e gli operatori della filiera, è anche un fattore strutturale a forte valenza ambientale;

in Commissione agricoltura alla Camera dei deputati è in corso l'esame delle proposte di legge per sostenere e valorizzare una delle coltivazioni più antiche del territorio collinare e montano, la castanicoltura, in considerazione anche del ruolo che la stessa ha svolto in passato e continua a svolgere, dal punto di vista sia produttivo sia della difesa del territorio e del paesaggio;

su tutto il territorio nazionale esistono diverse colture che necessitano di salvaguardia e valorizzazione, anche a causa della Scarsa conoscenza della loro effettiva numerosità, distribuzione, funzione e stato di conservazione, e rappresentano un'eccellenza per il nostro Paese in termini di qualità e di quantità produttiva, di tutela del paesaggio e del territorio, in stretta relazione con la lotta al dissesto idrogeologico;

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di disposizioni legislative, similari a quelle previste nel disegno di legge all'esame, per tutte quelle produzioni agricole, quali ad esempio la vite di montagna, i castagneti, le erbacee minori etc., che devono essere ancora salvaguardate al fine di mantenere intatta la tradizione e la tipicità delle varietà locali che rivestono un forte rilievo, in ragione di valenze non soltanto agricole ed economiche, ma anche di carattere ambientale, turistico, industriale.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sessanta giorni».

2.100

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, MINEO, BOCCHINO, CERVELLINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «integrata e».

2.4

DONNO

Al comma 3, dopo le parole: «il parere», inserire la seguente: «vincolante».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1641-A recante: «Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici»;

impegna il Governo:

nell'attuazione dell'articolo 2, disegno di legge, a tenere conto delle specificità della coltura del mandarino tardivo di Ciaculli, coltivato in terrazzamenti nella zona di Palermo.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.100

DONNO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «3 milioni di euro», con le seguenti: «6 milioni di euro»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

b) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.101

GAETTI, DONNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prioritariamente», con la seguente: «esclusivamente».

3.7

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «previdenziale e assistenziale», aggiungere le seguenti: «i cui terreni ricadono nei territori dei comuni che sono stati colpiti da eventi alluvionali, fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali.».

3.102

DONNO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai piccoli imprenditori agricoli ed alle imprese a conduzione familiare.».

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro», con le seguenti: «6 milioni di euro»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.103

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, MINEO, BOCCHINO, CERVELLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che adottano la tecnica dell'agricoltura biologica.».

Art. 4.

4.100

GAETTI, DONNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prioritaria-mente», con la seguente: «esclusivamente».

4.101

DONNO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «previdenziale e assistenziale», aggiungere le seguenti: «i cui terreni ricadono nei territori dei comuni che sono stati colpiti da eventi alluvionali, fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali».

4.102

DONNO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai piccoli imprenditori agricoli ed alle imprese a conduzione familiare.»

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «3 milioni di euro», con le seguenti: «6 milioni di euro»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.103

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, MINEO, BOCCHINO, CERVellini

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che adottano la tecnica dell'agricoltura biologica».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici» (AS 1641-A),

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame stabilisce che per l'anno 2017 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati;

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, opportuni provvedimenti volti a prevedere specifici benefici di carattere contributivo a favore delle imprese agricole che effettuano assunzioni di personale per l'espletamento degli interventi di ripristino degli agrumeti abbandonati.

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.100

DONNO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sessanta giorni»;*

b) *aggiungere in fine, le seguenti parole: «con priorità per i territori colpiti da eventi alluvionali, fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali».*

6.5

DONNO

Al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sessanta giorni».

6.6

DONNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità per i territori colpiti da eventi alluvionali, fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali».

6.0.100

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, MINEO,
BOCCHINO, CERVELLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«6-bis.

(Agevolazione degli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici successivi all'anno 2017)

1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 è deducibile dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), il 36 per cento degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di ripristino, salvaguardia e riqualificazione paesaggistica degli agrumeti caratteristici, qualora attuati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 5 della presente legge. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e attività culturali e turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 7.

7.100

GAETTI, DONNO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando altresì i criteri per la formazione delle graduatorie e specificando le modalità di assegnazione dei punteggi, i quali devono comunque favo-

rire alle aree di interesse paesaggistico nonché a quelle a rischio di dissesto idrogeologico».

7.101

DONNO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri di trasparenza e pubblicità».

7.102

GAETTI, DONNO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «dell'istruttoria», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «della documentazione presentata dal richiedente i contributi;».

7.103

GAETTI, DONNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La graduatoria dei beneficiari di cui alla lettera c) del comma 1 con indicazione dei fondi assegnati, è pubblicata sui siti internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della Regione e del comune competenti».

Art. 8.

8.100

DONNO

Al comma 3, dopo le parole: «relativa domanda», inserire le seguenti: «o ponga in essere altra coltura».

8.101

GAETTI, DONNO

Al comma 3, sostituire le parole: «ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato», con le seguenti: «al doppio della somma erogata».

8.0.100

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, MINEO, BOCCHINO, CERVELLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Piano di settore per l'agrumicoltura)

1. In relazione alla necessità di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, previo accordo raggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il piano di settore per l'agrumicoltura, in attuazione dei seguenti indirizzi:

- a) diffondere le buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo dell'irrigazione;*
- b) rafforzare le politiche di filiera e l'integrazione con il comparto della trasformazione;*
- c) incrementare e incentivare l'organizzazione dei produttori;*
- d) migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli;*
- e) implementare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali;*
- f) salvaguardare gli agrumeti localizzati in zone di particolare rischio idrogeologico;*
- g) promuovere i consumi del prodotto fresco e trasformato, in particolare nelle istituzioni scolastiche;*
- h) valorizzare i sotto prodotti degli agrumi, anche nella filiera agroenergetica;*
- i) combattere efficacemente le fitopatologie, potenziando la ricerca e gli interventi di contrasto;*
- l) promuovere la formazione di figure professionali adeguate per supportare l'aggiornamento degli imprenditori agricoli del settore.*

2. Agli interventi di attuazione del piano di settore di cui al comma 1 è riservata una specifica dotazione finanziaria, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nell'ambito del bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che provvede alla ripartizione annuale delle risorse, con apposito decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmito;"

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmito;"

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, sono soppresse le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e".

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per fronteggiare la crisi del settore agrumicolo».

8.0.101

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, MINEO, BOCCHINO, CERVELLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Piano di settore per l'agrumicoltura)

1. In relazione alla necessità di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e foresta li approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, previo accordo raggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano, il piano di settore per l'agrumicoltura, in attuazione dei seguenti indirizzi:

- a) diffondere le buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo dell'irrigazione;
- b) rafforzare le politiche di filiera e l'integrazione con il comparto della trasformazione;
- c) incrementare e incentivare l'organizzazione dei produttori;
- d) migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli;
- e) implementare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali;
- f) salvaguardare gli agrumeti localizzati in zone di particolare rischio idrogeologico;
- g) promuovere i consumi del prodotto fresco e trasformato, in particolare nelle istituzioni scolastiche;
- h) valorizzare i sottoprodotti degli agrumi, anche nella filiera agroenergetica;
- i) combattere efficacemente le fitopatologie, potenziando la ricerca e gli interventi di contrasto;
- l) promuovere la formazione di figure professionali adeguate per supportare l'aggiornamento degli imprenditori agricoli del settore.

2. Agli interventi di attuazione del piano di settore di cui al comma 1 è riservata una specifica dotazione finanziaria, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nell'ambito del bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che provvede alla ripartizione annuale delle risorse, con apposito decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per fronteggiare la crisi del settore agrumicolo».

8.0.102

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, MINEO, BOCCHINO, CERVELLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Piano di settore per l'agrumicoltura)

1. In relazione alla necessità di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e foresta li approva. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, previo accordo raggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. il piano di settore per l'agrumicoltura, in attuazione dei seguenti indirizzi:

- a) diffondere le buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo dell'irrigazione;
- b) rafforzare le politiche di filiera e l'integrazione con il comparto della trasformazione;
- c) incrementare e incentivare l'organizzazione dei produttori;
- d) migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli;
- e) implementare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali;
- f) salvaguardare gli agrumeti localizzati in zone di particolare rischio idrogeologico;
- g) promuovere i consumi del prodotto fresco e trasformato. in particolare nelle istituzioni scolastiche;
- h) valorizzare i sottoprodotti degli agrumi, anche nella filiera agroenergetica;
- i) combattere efficacemente le fitopatologie, potenziando la ricerca e gli interventi di contrasto;
- l) promuovere la formazione di figure professionali adeguate per supportare l'aggiornamento degli imprenditori agricoli del settore.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per fronteggiare la crisi del settore agrumicolo».

8.0.103

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, MINEO,
BOCCHINO, CERVELLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Promozione del consumo di agrumi in ambito scolastico)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole" disposto in attuazione del regolamento (CE) n. 13 del 2009, del Consiglio, del 18 dicembre 2008, promuove uno specifico intervento rivolto all'installazione, in via sperimentale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di distributori automatici di agrumi e loro derivati.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
